



R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

# Camera dei Deputati

Commissioni riunite

V Bilancio, Tesoro e Programmazione

VI Finanze

**A.C. 1807**

**“Conversione in legge del decreto-  
legge 30 aprile 2019, n. 34, recante  
misure urgenti di crescita economica  
e per la risoluzione di specifiche  
situazioni di crisi”**

Audizione

Roma, 10 maggio 2019

## Premessa

Il provvedimento in oggetto rappresenta una componente importante del pacchetto delle misure di politica economica del Governo e dovrebbe costituire uno dei capisaldi per rilancio economico, introducendo quelle misure necessarie, da un lato, a stimolare gli investimenti e, dall'altro, a rimuovere o fluidificare il contesto entro il quale si muovono le imprese per il loro rilancio competitivo sui mercati nazionali e internazionali.

Deve, in premessa, essere valutato positivamente la riattivazione di alcune politiche adottate in precedenza e che hanno dimostrato di ben funzionare, restituendo risultati significativi al sostegno agli investimenti in beni strumentali anche attraverso il recupero delle misure di maggiorazione dell'ammortamento per gli stessi.

Si tratta di misure, come detto, che hanno dimostrato di ben funzionare e bene si è fatto a dar loro continuità e rilancio.

Tuttavia, il provvedimento in parola, procedendo per giustapposizione di misure assai diverse tra loro, anche in questo caso in piena continuità col passato, non coglie l'esigenza delle imprese di veder articolato un piano organico e strategico di riforme e misure che possano restituire una visione di insieme della politica economica che possa costituire il presupposto per il recupero di fiducia prospettica che serve a creare condizioni durature, o almeno di medio periodo, di sviluppo e crescita.

Mentre alcune misure, lo ripetiamo, vanno nella giusta direzione, altre risultano molto deboli, altre ancora, contraddittorie o, addirittura controproducenti, per creare un ambiente adeguato alle esigenze dell'impresa diffusa di territorio, come nel caso del credito o del sostegno e accompagnamento all'innovazione o del bonus per l'efficientamento energetico.

Di seguito, pertanto, si forniscono le nostre valutazioni sulle singole misure e, laddove sono state individuate criticità, si suggeriscono le misure correttive.

R.E TE. Imprese Italia sollecita, comunque, **l'introduzione, in sede di conversione del decreto legge, di ulteriori misure in grado di incidere positivamente sulla crescita.** In particolare, è necessario intervenire con obiettivi precisi di semplificazione o esonero anche totale dagli adempimenti nell'ambito di una nuova strategia di controllo che punti ad utilizzare al meglio la tecnologia.

Esprimiamo un giudizio complessivamente positivo sulle misure fiscali contenute nel decreto in oggetto. Va però considerato che la strada in materia è stata tracciata dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Infatti, con l'avvento del nuovo obbligo è già possibile verificare, pressoché in tempo reale, il

corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto, con la conseguenza che non vi è più motivo di continuare a mettere in forte difficoltà, economica e finanziaria, tutte le imprese per punirne solamente alcune.

Potranno e dovranno, pertanto, essere **eliminati tutti gli obblighi comunicativi che traggono origine dalla fatturazione** (comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA) e **i regimi IVA dello "split payment" e del "reverse charge"**, come pure dovrà essere **adeguatamente ridotta la ritenuta dell'8% sui bonifici relativi a spese che conferiscono detrazioni fiscali**: tali adempimenti, che oltre ad essere complessi riducono la liquidità delle imprese, introdotti con finalità antifrode, sono oggi efficacemente sostituibili con lo strumento della fatturazione elettronica. E' di tutta evidenza che il proliferare di norme e di adempimenti sempre più complessi determina oneri a carico delle imprese a cui si sono aggiunti gli effetti negativi prodotti dall'introduzione di regimi particolari di versamento dell'Iva che, oltre a complicare ulteriormente il sistema fiscale italiano, hanno creato danni finanziari alle imprese.

Per tale motivo, essendo la fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019, R.E TE. Imprese Italia propone di:

- abrogare l'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA;
- abrogare lo split payment ed il reverse charge;
- ridurre dall'8% al 4% la ritenuta applicata dagli istituti di credito e dalle poste sui bonifici relativi ad interventi che danno diritto a detrazioni d'imposta;
- innalzare da 5.000 a 50.000 euro l'obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA.

Sempre in relazione alla telematizzazione degli adempimenti fiscali, **si auspicano interventi normativi in merito all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.**

In particolare, è necessario prevedere:

- la **proroga al 1° gennaio 2020 dell'avvio anticipato** - al 1° luglio 2019 - **per coloro che presentano volumi d'affari superiori a 400.000 euro** in ragione del fatto che ad oggi mancano ancora i due decreti attuativi che ne definiscono l'ambito soggettivo di applicazione;
- un **incremento del credito d'imposta** riconosciuto per l'acquisto del nuovo registratore telematico o per l'adeguamento del registratore di cassa alle nuove funzionalità;
- l'**esclusione dal nuovo adempimento dei soggetti che applicano il regime forfetario** in considerazione del fatto che, come avvenuto per la fatturazione elettronica, va evitato di gravare di ulteriori oneri

contribuenti di ridotte dimensioni che, peraltro, non addebitando l'IVA, non presentano profili di rischio in relazione a tale imposta;

- la **non applicazione di sanzioni per i primi 6 mesi di avvio del nuovo obbligo** purché le operazioni, ove previsto, siano certificate con scontrino o ricevuta fiscale.

In merito alle singole misure a carattere fiscale contenute nel decreto legge si evidenzia quanto segue.

### **Proroga del superammortamento (art. 1)**

R.E TE. Imprese Italia ha sempre valutato con grande favore la disciplina del superammortamento per i beni strumentali nuovi, che ha dato prova di essere una valida misura di sostegno degli investimenti da parte delle imprese e, quindi, della domanda interna. Bene quindi il suo ripristino dopo la cancellazione con la legge di bilancio 2019. In particolare, l'introduzione di un tetto agli investimenti complessivi effettuabili dalle imprese al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente dovrebbe in ultima analisi favorire proprio le PMI. Purtroppo, si rileva la necessità che vengano riammessi al **beneficio gli investimenti dalle stesse effettuati nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019**. Si auspica che in sede di conversione del D.L. **siano inclusi nel perimetro dell'agevolazione gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto**, di cui all'articolo 164, comma 1, del TUIR strumentali all'attività d'impresa.

### **Revisione mini-Ires (art. 2)**

In occasione della presentazione della manovra di fine anno (Legge di Bilancio 2019), R.E TE. Imprese Italia aveva avuto modo di esprimere forti perplessità sull'introduzione delle nuove misure orientate ad agevolare investimenti in beni strumentali nuovi e agli incrementi occupazionali tramite la riduzione di 9 punti percentuali dell'aliquota di tassazione del reddito d'impresa attraverso un meccanismo di calcolo che presentava notevoli complessità applicative soprattutto per le imprese personali. In tale occasione R.E TE. Imprese Italia auspicava l'introduzione di significative semplificazioni che tenessero conto anche del diverso impianto contabile delle imprese personali.

La nuova misura, in sostituzione della precedente che viene abrogata in *toto*, presenta indubbiamente un impianto di più semplice applicazione ed è sempre diretta a detassare, seppure in misura inferiore, gli utili non distribuiti e non accantonati a riserve non disponibili.

Tuttavia, **l'esclusione dal beneficio delle imprese personali in contabilità semplificata, che si rileva dal dato normativo**, appare discriminatorio nei confronti di queste ultime.

Infine, le modalità di attuazione sono demandate ad un apposito decreto ministeriale, con il rischio di allungare i tempi di utilizzo dell'agevolazione in argomento.

### **Incremento della deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi (art. 3)**

R.E TE. Imprese Italia, apprezza l'ulteriore incremento – rispetto a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019 - della deducibilità IMU che, a regime (dal 2022), porterà la percentuale di deducibilità al 70%. Non per questo continua a ritenere che debba essere prevista **l'integrale deducibilità dell'imposta non solo dal reddito di impresa ma anche ai fini dell'IRAP.**

E' quanto mai inverosimile che immobili che indirettamente concorrono alla determinazione del reddito d'impresa, e quindi a creare ricchezza, siano tassati alla stregua delle seconde case. Gli immobili strumentali sono fattore di sviluppo da incentivare e non una rendita da penalizzare.

### **Misure di semplificazione: disciplina del *Patent box* (art. 4)**

Per semplificare le procedure di fruizione del Patent Box, viene introdotta la possibilità di beneficiare dell'agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi, pur indicando le informazioni necessarie alla predetta agevolazione in idonea documentazione da predisporre in base ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, evitando così l'attuale procedura che prevede, in determinati casi, la presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate e un successivo confronto con l'Amministrazione Finanziaria per determinare l'ammontare dell'agevolazione (procedura di *ruling*). Le nuove modalità di accesso al *Patent Box*, da un lato riducono i costi e i tempi di attesa per i contribuenti, dall'altro prevedono che l'Amministrazione finanziaria adotti efficaci sistemi di controllo e sanzionatori nel caso di comportamenti irregolari.

### **Modifiche al regime dei forfetari (art. 6)**

Rappresenta, senz'altro, una semplificazione per i dipendenti la proposta di rendere obbligatorio per i datori di lavoro in regime fiscale forfetario di operare e versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato da loro corrisposti. Peraltro, si evidenzia, che il datore di lavoro aveva già, comunque, l'obbligo di assolvere tutti gli adempimenti previdenziali, liquidando mensilmente i contributi a proprio carico e quelli trattenuti al lavoratore, versandoli tramite modello F24 e presentando tutte le comunicazioni previdenziali e assicurative agli enti di pertinenza.

Con riferimento al regime forfetario, occorre agire in modo più sistematico. In considerazione dell'intervenuta estensione del regime forfetario ai contribuenti con V.A. sino a 65.000 euro e al fine di razionalizzare le modalità di determinazione del reddito dei soggetti di minori dimensioni, anche in relazione all'entrata in vigore dal 2020 del nuovo regime previsto dall'art. 1, commi da 17 a 22 della legge n. 145 del 2019, **si auspica un intervento finalizzato a modificare le modalità di determinazione del reddito per i soggetti forfetari. In particolare, la determinazione del reddito non dovrebbe più avvenire sulla base di percentuali di redditività predefinite in relazione all'attività svolta ma analiticamente secondo le ordinarie regole previste per i soggetti in contabilità semplificata.** In alternativa, con l'estensione del regime forfetario in favore di soggetti più strutturati (contribuenti con V.A. sino a 65.000 euro), dovranno essere necessariamente riviste, anche in modo differenziato per tipologia di attività esercitata, le attuali percentuali di redditività.

### **Valorizzazione edilizia (art. 7)**

Si valuta positivamente l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.

Si condivide la necessità di avviare un processo di rigenerazione urbana, tramite interventi di sostituzione edilizia, volti a qualificare gli edifici sotto il profilo delle caratteristiche energetiche e strutturali.

### **Sisma Bonus (art. 8)**

E' accolta favorevolmente la disposizione che estende alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 il *bonus* oggi previsto solo per gli edifici situati in zona 1, riconosciuto all'acquirente di un intero immobile ceduto nei diciotto mesi dalla conclusione dei lavori dalle imprese costruttrici o di ristrutturazione che hanno provveduto alla demolizione e ricostruzione degli stessi per ridurre il rischio sismico. L'estensione dell'incentivo anche agli immobili ricostruiti con migliori antisismiche nelle zone 2 e 3 risponde alle esigenze di sicurezza dei cittadini e di rinnovazione del patrimonio urbanistico con logiche adeguate alla realtà geologica del nostro Paese.

### **Incentivi efficienza energetica e rischio sismico (art. 10)**

Con l'obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, la norma introduce la possibilità

per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi in questione di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante; tale contributo è poi recuperato dal fornitore come credito d'imposta da utilizzare in compensazione. La norma produce una potenziale ed importante distorsione del mercato. Soltanto i fornitori più strutturati e dotati di elevata capacità organizzativa e finanziaria saranno nella condizione di anticipare all'utente la liquidità necessaria ad integrare lo sconto, nonché di avere una sufficiente capienza fiscale per compensare il credito di imposta. La formulazione vigente della disposizione produce, nella sostanza, l'effetto di escludere dal mercato molte piccole imprese, che solo per una scarsa liquidità finanziaria non saranno in grado di praticare lo sconto.

Appare altresì discriminatorio il fatto che il contributo anticipato al cliente dal fornitore, introdotto dalla norma in esame, è recuperabile da quest'ultimo in cinque anni sia in presenza di interventi di riqualificazione energetica che di adeguamento antisismico, diversamente dalla cessione dell'ecobonus, attualmente in vigore, che concede la possibilità al fornitore di recuperare il credito acquisito in dieci anni.

Inoltre, va evidenziato il rischio di un generalizzato incremento dei prezzi relativi agli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica per "assorbire" il costo della mancata attualizzazione del contributo riconosciuto ai clienti, con un evidente danno alla collettività che si voleva, in ultimo, agevolare.

**R.E TE. Imprese Italia propone, pertanto, l'abrogazione della disposizione.**

### **Enti Associativi Assistenziali (art. 14)**

R.E TE. Imprese Italia esprime apprezzamento per l'intervento che ripristina il comma 3 articolo 148 del TUIR nella versione antecedente all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore. In questo modo torna correttamente ad essere considerata non commerciale ai fini impositivi l'attività svolta dagli enti di natura assistenziale – Fondi Sanitari, Casse e Società di Mutuo Soccorso – che operano da decenni nel nostro Paese fornendo assistenza sanitaria a milioni di cittadini senza alcun scopo di lucro, in assenza di selezione dei rischi e secondo criteri di solidarietà intra e intergenerazionale. Rispondendo così ad una finalità sociale ben precisa che ricalca, peraltro, i principi di equità ed universalità tipici del Sistema Sanitario Nazionale.

### **Credito d'imposta sulle commissioni ai pagamenti elettronici ai distributori di carburante (art. 16)**

Per favorire l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici, viene definito l'ambito di applicazione del credito di imposta sulle commissioni su tali forme di pagamento

da parte di distributori di carburante, riconoscendo il medesimo sia nei confronti di soggetti passivi IVA sia di consumatori finali. Importante la precisazione che definisce la modalità di determinazione del credito in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, stabilendo che il medesimo è quantificato in proporzione all'incidenza del volume di affari annuo derivante da cessioni di carburante rispetto al volume d'affari annuo complessivo.

## **Garanzia sviluppo media impresa (art. 17)**

Le cosiddette mid-cap (imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499) non possono in alcun modo essere assimilate per caratteristiche e esigenze ed in termini di azioni di sostegno, all'ambito di intervento sul Fondo di Garanzia, che hanno come unico scenario di riferimento le MPMI.

Le questioni specifiche che attengono a tale tipologia di imprese, non possono comportare una assimilazione all'ambito di riferimento delle MPMI, ma, probabilmente, sarebbe più opportuno identificarle come un segmento delle grandi imprese ed in relazione a questo, semmai, immaginare misure specifiche che non ricadano nel perimetro delle misure atte a favorire l'accesso al credito bancario, ma, anzi, indirizzate a ridurre la dipendenza dal canale bancario, già ampiamente utilizzato.

Si ritiene pertanto utile sollecitare il decisore pubblico a non inquinare gli strumenti di agevolazione predisposti per le MPMI e ad affrontare il tema attraverso la predisposizione di misure dedicate, anche perché le stesse hanno caratteristiche e fabbisogni del tutto peculiari e non serviti al momento dagli altrui strumenti ordinari e necessitano piuttosto di misure che favoriscano l'attrazione e l'allocazione di capitali di investimento, l'agevolazione dell'incontro tra la domanda degli investitori e l'offerta di opportunità di investimento delle imprese, nonché la valorizzazione reputazionale degli asset strategici di cui queste dispongono, a partire dal brand.

Anche la previsione di innalzare il limite di garanzia per impresa a 3,5 milioni di euro per operazioni su portafogli di finanziamenti, senza però prevedere specifiche coperture, assorbendo in questo modo risorse destinate all'operatività ordinaria del Fondo, appare non condivisibile, poiché, da un lato, limita la missione del Fondo indirizzata ad assistere le micro, piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito, dall'altro espone il Fondo ad un incremento del rischio non predeterminabile e destinato ad assorbirne rilevanti risorse.

Per le ragioni su esposte, pertanto, si propone l'abrogazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo in parola.



## **Semplificazione gestione del Fondo Centrale di Garanzia (art. 18)**

L'Art. 18, comma 1 e 2, del provvedimento in esame, eliminano un'importante prerogativa dell'autonomia regionale in materia di credito che prevede per le Regioni la facoltà di intervenire in materia di accesso al Fondo garanzia PMI.

In relazione alla richiamata disposizione, appare singolare che, mentre si discute in altre sedi di regionalismo differenziato, si interviene abrogando una misura pensata proprio per valorizzare l'integrazione tra gli interventi di sostegno al credito attivati ai diversi livelli istituzionali e per consentire una migliore integrazione tra strumenti regionali, garanzie private e garanzia pubblica, nell'intento di sostenere l'accesso al credito soprattutto per le micro e piccole imprese, mitigando le possibilità di default attraverso la presenza di una controgaranzia, rispetto alle operazioni presentate direttamente dalle banche.

Ciò ha consentito (dove è stato attivato lo strumento, che, ricordiamo, è una facoltà di ogni singola Regione) di razionalizzare l'intervento regionale in materia di politiche locali del credito in relazione alle specificità del tessuto imprenditoriale ed alle caratteristiche del sistema regionale di garanzia, sfruttando al contempo il ruolo di assistenza e di prossimità territoriale dei confidi.

Si evidenzia, peraltro, che il ricorso alla facoltà offerta dalla lettera r) da parte delle Regioni non comporta oneri per la finanza pubblica, né nazionale, né regionale ma al contrario può consentire una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Per queste ragioni riteniamo opportuno un ripensamento sulla soppressione dello strumento per come è concepita dai richiamati commi dell'Art. 18, o almeno una sua rimodulazione finalizzata a preservare parzialmente tale facoltà per prestiti bancari non eccedenti una determinata soglia, valorizzando, così, l'integrazione tra garanzia pubblica e privata e migliorando l'effetto leva sulle risorse pubbliche.

*Contrariamente alle altre Organizzazioni di R.E TE., per Confesercenti la valutazione in ordine all'articolo 18, 1 e 2 comma, è favorevole, in quanto raccoglie le esigenze che negli ultimi anni sono maturate anche a seguito degli andamenti negativi registrati nelle regioni dove è stata introdotta la lettera r).*

Riprendendo l'esame delle misure è positivo, per R.E TE. Imprese Italia, il giudizio sulle altre norme contenute nei restanti commi del medesimo articolo 18, volte ad assistere, attraverso la garanzia del Fondo Centrale, lo sviluppo alternativo di canali di finanziamento delle imprese, come il cosiddetto social lending o il crowdfunding che, sempre più, vanno affermandosi in un mercato che fa sempre più fatica a rendere redditivi per i prestatori i finanziamenti o di piccolo importo ed in linea con lo sviluppo di detti strumenti nel contesto europeo ed internazionale. In questa ottica, sarebbe peraltro auspicabile valorizzare

ulteriormente le potenzialità di questi nuovi strumenti andando, da un lato, a semplificare ed ampliare il novero e la tipologia di soggetti abilitati ad intervenire in qualità di finanziatori dell'operazione e, dall'altro, consentendo al Fondo di garantire non solo gli investimenti - che, seppur da ritenersi prioritari, non sono sufficienti, da soli, a garantire una piena ripresa economica delle imprese - ma, più in generale, aprire a tutte le finalità di intervento finanziario attualmente consentite nell'ambito delle ordinarie modalità di intervento del Fondo stesso.

### **Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa (art. 19)**

R.E TE. Imprese Italia valuta positivamente la misura di rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, che si è rivelato utile a rivitalizzare il mercato immobiliare e di conseguenza anche tutto l'indotto dell'edilizia e delle attività economiche legate alla filiera del sistema casa, in un virtuoso combinato disposto con tutte le altre agevolazioni previste, a partire dal sistema degli eco-bonus.

### **Nuova Sabatini e sostegno alla capitalizzazione (art. 20 e 21)**

Parimenti positive sono le misure introdotte per la semplificazione operativa e il potenziamento della cosiddetta legge Sabatini, in relazione alla quale parrebbe altresì auspicabile rafforzare ulteriormente includendo, tra i soggetti abilitati all'erogazione dell'agevolazione, gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico bancario che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, inclusi i confidi vigilati da Banca d'Italia.

Il giudizio è positivo anche alla estensione delle agevolazioni previste originariamente dalle disposizioni che hanno introdotto la cosiddetta "Nuova Sabatini" anche per il sostegno di operazioni di rafforzamento patrimoniale e capitalizzazione delle MPMI, previsto dall'articolo 21.

### **Tempi di pagamento tra le imprese (art. 22)**

La disposizione è volta a modificare la disciplina dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali contenuta nel decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 con l'inserimento di un nuovo articolo (art. 7-ter "evidenza nel bilancio sociale") stabilendo che nel bilancio sociale le società devono fornire l'indicazione relative ai tempi medi di pagamento delle transazioni avvenute durante l'anno, individuando altresì, gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati nonché dare conto delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni.

Si evidenzia che tale previsione risulta evidentemente inadeguata ed inefficace.

Inoltre, si riscontra un'ulteriore criticità relativamente ai tempi di applicazione della norma che si applica a decorrere dall'esercizio del 2019: in questo modo,

infatti, le imprese non disporrebbero del tempo necessario ad adeguarsi al nuovo obbligo.

Infine non tutte le imprese hanno un'attività economica così lineare da rendere agevole il rispetto dell'adempimento previsto.

### **Agevolazione dei progetti legati all'economia circolare (art. 26)**

R.E TE. Imprese Italia valuta positivamente la previsione di specifiche agevolazioni volte a favorire la transizione verso forme sempre più intensive di ricorso all'economia circolare esprimendo, tuttavia, l'esigenza che le previste norme di attuazione non vengano concepite in forme troppo macchinose e tali da implicare, nel processo di valutazione, un disincentivo per le imprese che vogliono cimentarsi in progetti di investimento innovativi e ad alto margine di rischio che, giustamente, le politiche pubbliche si propongono di incentivare in una dinamica di forte accelerazione che consenta di recuperare il gap competitivo registrato rispetto alla realtà economica di altri Paesi che hanno investito prima di noi nell'economia circolare.

Nel merito delle misure, si valuta positivamente l'intensità dell'agevolazione, fissata in un contributo diretto alla spesa fino al 20% e un finanziamento agevolato sul 50% dei costi ammissibili.

La norma, al comma 2 lettera b), prevede che possano beneficiare delle agevolazioni, inoltre, le imprese operanti in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere che abbiano approvato e depositato almeno due bilanci.

A tal proposito si osserva che l'economia circolare non è ad esclusivo interesse del settore manifatturiero in quanto coinvolge il sistema economico nel suo complesso, pertanto è necessario prevedere l'estensione della misura agevolativa a tutte le imprese e centri di ricerca.

Desta perplessità, invece, la misura che fissa, per i progetti di ricerca e sviluppo, la previsione della soglia non inferiore al limite di 500.000 euro e non superiori 2 milioni di euro (comma 4, lett b.) che riteniamo troppo elevata per la maggior parte delle MPMI.

Si ritiene pertanto opportuno abbassare detta soglia minima a 100.000 Euro, importo che potrebbe raccogliere certamente un interesse di una maggiore platea di imprese che, certamente, è in grado di attivare programmi di investimento che vanno nella direzione auspicata dalla norma.

## **Nuove imprese a tasso zero, Smart&Start e Digital Transformation (art. 29)**

Nell'ambito delle misure volte a sostenere l'innovazione nelle MPMI di cui all'articolo 29, che nel complesso valutiamo positivamente, segnaliamo con preoccupazione la disposizione sulle agevolazioni all'innovazione contenute nei commi 5 e seguenti.

La lettera b) del comma 7 prevede che per accedere alle agevolazioni l'impresa deve operare nel settore manifatturiero o nei servizi alle imprese manifatturiere, escludendo di fatto tutto il mondo del terziario di mercato.

Per favorire la trasformazione digitale e tecnologica del sistema produttivo è necessario coinvolgere tutto il sistema delle imprese, dal manifatturiero al terziario.

Ulteriore criticità è data dalle soglie minime sugli investimenti e sui ricavi individuate rispettivamente dal comma 6, lettera b) e dal comma 7, lettera c).

A tal fine si propone di abbassare il limite minimo di investimenti da 200 mila a 50 mila euro, nonché abbassare, ai fini dell'accesso all'incentivo, la soglia minima dei ricavi d'impresa da 500 a 100 mila euro.

Le misure per favorire l'innovazione e la *digital transformation* devono agire in modo sistemico sul tessuto imprenditoriale, senza distinzione di settori produttivi e di dimensioni di impresa.

Inoltre si ritiene importante recuperare uno strumento semplice e funzionale quale è stato il voucher per la realizzazione di interventi di digitalizzazione delle MPMI, la cui dotazione finanziaria, si è rivelata insufficiente alla domanda di innovazione espressa dalle imprese. L'incentivo ha infatti esercitato un elevato interesse tale che lo stanziamento iniziale di 100 milioni di euro, disposti dall'articolo 6 comma 2 del DL 145/2013, non è stato sufficiente a soddisfare l'ammontare di contributo richiesto. Il Ministero dello Sviluppo economico con proprio decreto del 23 marzo 2018 ha reso noto che il numero di domanda di agevolazione nel periodo di apertura dello sportello è stato di 91.500, per un ammontare di agevolazione richiesta pari a circa 625 milioni di euro. L'inadeguatezza dello stanziamento pubblico rispetto al fabbisogno delle imprese ha determinato una significativa decurtazione dell'agevolazione, che in media è stata pari al 16% del contributo richiesto dalle imprese. In considerazione della situazione venutasi a creare il MISE ha disposto un ulteriore stanziamento di poco più di 242 milioni di euro, che ha portato l'impegno finanziario del Ministero sulla misura a complessivi 342 milioni di euro, stanziamento senz'altro importante ma che rimane lontano dalla copertura dei 625 milioni di richiesta di contributo emersa dalle 91.500 domande presentate dalle PMI. Dunque si ritiene opportuno

rifinanziare la misura con ulteriori 350 milioni di euro al fine di dare complessiva copertura al fabbisogno emerso nella fase di attuazione.

### **Tutela dei Marchi storici, contrasto all'Italian sounding e incentivi ai brevetti (art. 31 e 32)**

Il provvedimento in esame prevede un robusto impianto normativo volto alla tutela dei marchi storici e del Made in Italy che, certamente, non può che condividersi nelle finalità. Si tratta di interventi che, in molte parti appaiono ben concepiti e incisivi e che ben raccolgono il lavoro di analisi e proposta che si è sviluppato tra gli operatori, le imprese e le istituzioni pubbliche nelle diverse sedi, istituzionali e non, in cui la materia è stata affrontata.

Buono, dunque l'approccio, con la raccomandazione che l'intervento serva anche a razionalizzare i diversi processi legislativi attualmente in corso, cercando di ricondurre ad una logica ordinamentale tutti gli interventi, al fine di conferire un livello di coerenza e certezza ad una normativa assai sensibile e fondamentale per la tutela delle produzioni nazionali sui mercati internazionali.

### **Obblighi informativi erogazioni pubbliche (art. 35)**

L'art. 35 del decreto legge n. 34/19 c.d. "crescita" contiene una nuova disciplina degli obblighi di trasparenza per le imprese e le associazioni che sostituisce integralmente i commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge sulla concorrenza.

Rispetto al testo previgente, si giudica positivamente l'eliminazione, prevista dal citato comma 125 bis, dell'obbligo di pubblicare i dati relativi agli "incarichi retribuiti", così come dei vantaggi di "natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria" che avevano creato dubbi sulla necessità di dover pubblicare anche le somme percepite dalle imprese in caso di appalti pubblici.

Si giudica, invece, negativamente il nuovo comma 125 bis che estende anche alle ditte individuali e alle società di persone gli obblighi di trasparenza tramite pubblicazione sui siti web delle imprese o portali analoghi.

Tali imprese vengono, quindi, aggravate di un nuovo onere informativo. Sarebbe opportuno escludere le imprese di minore dimensione, garantendo in questo modo un'applicazione proporzionale degli obblighi di trasparenza.

Tale modifica si rende, inoltre, necessaria in quanto evita la lesione della riservatezza dei dati personali delle ditte individuali o delle società di persone che, in carenza di sito internet aziendale, sarebbero obbligate ad adempiere all'obbligo informativo "sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza".

La norma imporrebbe a tali soggetti, equiparati ai fini privacy alle persone fisiche (in quanto nelle rispettive ditte e denominazioni sociali sono contenuti per legge

riferimenti alle persone fisiche dei titolari o dei soci), a pubblicare on-line la propria appartenenza sindacale.

Tale norma appare in contrasto con il Regolamento europeo per la privacy (c.d. GDPR) che vieta di trattare il dato dell'appartenenza sindacale in assenza dell'esplicito consenso dell'interessato.

Appare, infine, positivo il nuovo comma 125 ter che modifica le sanzioni in caso di omessa pubblicazione.

La norma previgente prevedeva, in caso di violazione dell'obbligo di trasparenza, "la restituzione delle somme ai soggetti eroganti".

La nuova disciplina prevede, invece, una maggiore progressività della sanzione, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione pari «all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro».

Solo in caso di mancata pubblicazione entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.

Infine, si ritiene necessario evidenziare come il citato comma 125 ter abbia irragionevolmente esteso anche ai soggetti di cui al comma 125 (in primis associazioni, onlus e fondazioni) le sanzioni in caso di mancata pubblicazione delle sovvenzioni ricevute.

Tale estensione appare ingiustificata, in quanto come autorevolmente sostenuto dal Consiglio di Stato nel parere del 01449 del 1/6/18, in commento alla formulazione originaria del testo, vi è una differenza sostanziale tra le diverse tipologie di soggetti sottoposti all'obbligo di trasparenza (da un lato le imprese e dall'altro le associazioni, le fondazioni e le onlus) che "giustifica, se non impone, un trattamento differenziato". Per il Consiglio di Stato tale differenza può sintetizzarsi nell'esistenza o meno di un fine di lucro.

Si propone, pertanto, l'esclusione dei soggetti di cui al comma 125 dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 125 ter.

### **Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore (art. 43)**

L'articolo interviene sull'art. 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, modificando, in particolare, le circostanze in cui le fondazioni, le associazioni e i comitati sono equiparati ai partiti e ai movimenti politici ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza di cui allo stesso articolo 5.

Tra di esse (al comma 1, lett. c), capoverso "4", lett. b)) rientra il caso in cui gli organi direttivi o di gestione di tali soggetti siano composti per almeno un terzo da

membri attuali o passati (entro i sei anni precedenti) di partiti o movimenti politici, del Parlamento nazionale o europeo, di assemblee elettive regionali o locali, o che abbiano o abbiano ricoperto incarichi di governo anche solo a livello locale (solo relativamente ai comuni con più di 15.000 abitanti).

Il semplice criterio formale legato alla presenza, negli organi direttivi o di gestione delle fondazioni, delle associazioni o dei comitati, di tali soggetti, in mancanza di un effettivo coordinamento della loro attività con partiti e movimenti politici, che potrebbe farsi derivare soltanto da esplicite previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi, non appare tuttavia sufficiente per equiparare tali soggetti ai partiti e movimenti politici.

Si propone pertanto di introdurre tale criterio ulteriore ai fini dell'equiparazione prevista dalla disposizione in oggetto.

### **Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (art. 49)**

Per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI, viene introdotta una misura volta a riconoscere alle imprese un credito di imposta nella misura del 30% (per un importo massimo di 60mila euro) delle spese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali. La proposta è indubbiamente interessante, ma la scarsa dotazione e le modalità di accesso, rischiano di depotenziarne notevolmente l'effetto.

Vengono stanziati, infatti, 5 milioni di euro, per cui usufruirebbero dell'agevolazione poco più di 80 imprese, e questo, unito alle modalità di accesso, che prevedono che l'accesso al beneficio avvenga sulla base dell'ordine cronologico, rischia di trasformare l'iniziativa in una sorta di lotteria.

### **Altre Osservazioni**

#### **Obbligo di nomina degli organi di controllo nelle PMI**

Si reputa necessario cogliere l'occasione del decreto per cancellare l'obbligo di nomina dei revisori o del collegio sindacale nelle società di minori dimensioni.

Sotto questo profilo, la principale criticità riguarda la formulazione dell'art. 379 del nuovo codice della crisi d'impresa.

La norma, modificando i commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. (sindaco e revisione legale dei conti), ha comportato l'ampliamento delle ipotesi in cui le S.r.l sono obbligate alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Più precisamente l'articolo stabilisce che: *"la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*



a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

**c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale attivo stato patrimoniale 2 milioni euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 10 unità.**

*L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".*

Rispetto alla previgente previsione codicistica, la norma ha ridotto in maniera significativa le soglie relative all'attivo patrimoniale e ai ricavi delle vendite che precedentemente, in base al combinato disposto degli artt. 2477, comma 2 lett c) e del 2435 bis c.c., ammontavano rispettivamente a 4,4 milioni per l'attivo e 8,8 milioni per i ricavi.

Inoltre ha ridotto da 50 a 10 unità il numero dei dipendenti.

Va inoltre segnalato che in passato, affinché scattasse l'obbligo di nomina del collegio sindacale era necessario il superamento di due limiti su tre. Mentre, attualmente, è sufficiente che la società superi solo uno dei limiti.

**Pertanto, si conferma la necessità di:**

- **innalzare i limiti e in particolare quelli riferiti ai ricavi e ai dipendenti, riportandoli a quelli precedentemente previsti dal Codice Civile;**
- **introdurre comunque la necessità di coesistenza di almeno due dei parametri di riferimento per l'obbligo di istituzione dell'organo di controllo o revisore.**

L'impatto di tali misure, infatti, non ha tenuto sufficientemente conto delle reali condizioni economico-finanziarie in cui versano oggi le micro/PMI, e comporterà inevitabilmente, oltre a un aggravio dei costi, anche l'aumento del rischio d'insolvenza ogni volta che un sindaco o un revisore dovessero segnalare la presenza di un possibile stato di crisi.